Approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Agugliano n. 27 del 28/10/2026

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

INDICE

ART. 1 - Istituzione 2
ART. 2 - Finalità 2
ART. 3 - Funzioni 3
ART. 4 - Composizione e requisiti 3
ART. 5 - Adesione 3
ART. 6 - Organi delta Consulta 4
ART. 7 L'Assemblea 4
ART. 8 - Presidente 4
ART. 9 - Vicepresidente 5
ART. 10 - Segretario 5
ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea 5
ART. 12 - Svolgimento delle sedute 6
ART. 13 - Partecipazione dell'Amministrazione Comunale 6
ART. 14 - Rapporti con l'Amministrazione comunale 6
ART. 15 - Iniziative e progetti 7
ART. 16 - Decadenza e rinuncia 7
ART. 17- Trasparenza e comunicazione 7

Art. 1 – Istituzione

1. È istituita presso il Comune di Agugliano, ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto del Comune di Agugliano, la **Consulta Giovanile Comunale**, di seguito denominata semplicemente "Consulta".
2. La Consulta è un organismo permanente di partecipazione, consultazione e proposta, finalizzato a favorire il coinvolgimento dei giovani nella vita sociale, culturale, amministrativa e politica della comunità locale.
3. La Consulta opera in autonomia rispetto agli organi politici e amministrativi del Comune, nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi vigenti e dello Statuto comunale.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta costituisce uno strumento attraverso il quale i giovani possono partecipare attivamente alla vita della comunità e contribuire alla definizione delle politiche comunali che riguardano, direttamente o indirettamente, le giovani generazioni.
2. La Consulta persegue, in particolare, le seguenti finalità:

   a) favorire la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e amministrativa del Comune;

   b) promuovere il dialogo tra i giovani, l'Amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche, le associazioni e le altre realtà del territorio;

   c) raccogliere e rappresentare bisogni, idee, esigenze e proposte dei giovani;

   d) promuovere iniziative culturali, sociali, sportive, ricreative, educative e di cittadinanza attiva;

   e) favorire l'inclusione e il contrasto alle discriminazioni;

   f) promuovere la conoscenza delle opportunità rivolte ai giovani, anche a livello regionale, nazionale ed europeo;

   g) incentivare la partecipazione al volontariato e alla vita associativa;

   h) contribuire alla valorizzazione del territorio e alla costruzione di una comunità più inclusiva, sostenibile e attenta alle nuove generazioni.

Art. 3 – Funzioni

1. La Consulta svolge funzioni **consultive e propositive** nei confronti dell'Amministrazione comunale.
2. In particolare, la Consulta può:

   a) formulare proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale;

   b) esprimere pareri e osservazioni su provvedimenti e progetti riguardanti i giovani;

   c) proporre iniziative e progetti da realizzare sul territorio comunale;

   d) promuovere incontri, dibattiti, eventi e attività di interesse giovanile;

   e) favorire la partecipazione dei giovani alla progettazione delle attività comunali a loro rivolte;

   f) formulare proposte, relative all'utilizzo e alla valorizzazione degli spazi pubblici destinati o destinabili ai giovani.

3. I pareri e le proposte della Consulta non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale.

Art. 4 – Composizione e requisiti

1. Possono far parte della Consulta i giovani di età compresa tra **14 e 35 anni**, residenti, domiciliati o che abbiano stabili interessi nel Comune di Agugliano
2. La partecipazione alla Consulta è libera, volontaria e gratuita.
3. Il numero dei componenti della Consulta è illimitato.
4. Possono partecipare alla Consulta, senza discriminazioni di alcun tipo, tutti i giovani in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
5. I minori possono partecipare se muniti di autorizzazione scritta da parte di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 5 – Adesione

1. L'adesione alla Consulta avviene mediante apposita richiesta scritta, inviata per mezzo di posta elettronica all'Assessore/Consigliere delegato e/o al Presidente.
2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

3. L'iscrizione è gratuita.
4. L'adesione comporta l'accettazione del presente regolamento e dei principi di correttezza, rispetto reciproco e partecipazione democratica.

Art. 6 – Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

   a) l'Assemblea;

   b) il Presidente;

   c) il Vicepresidente;

   d) il Segretario.

Art. 7 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo principale della Consulta ed è composta da tutti gli iscritti.
2. L'Assemblea:

   a) elegge il Presidente e il Vicepresidente;

   b) discute e approva le proposte della Consulta a maggioranza assoluta dei voti dei presenti;

   c) definisce gli indirizzi e il programma delle attività;

   d) istituisce, quando necessario, gruppi di lavoro su specifiche tematiche;

   e) valuta periodicamente le attività svolte.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione comunale e con i soggetti esterni.
2. Il Presidente:

   a) convoca e presiede l'Assemblea;

b) stabilisce, sentiti i componenti, l'ordine del giorno;

c) assicura il regolare svolgimento dei lavori;

d) coordina le attività della Consulta;

e) mantiene i rapporti istituzionali con il Comune.

3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti o per acclamazione.
4. Il mandato del Presidente dura **due anni** ed è rinnovabile.

Art. 9 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti o per acclamazione.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Vicepresidente cessa dalla funzione contestualmente alla cessazione del Presidente.

Art. 10 – Segretario

1. Il Segretario è individuato dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle sedute e la gestione della documentazione della Consulta.
3. I verbali sono messi a disposizione degli iscritti

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno **due volte all'anno**.
2. Il Presidente può convocare l'Assemblea ogni volta che lo ritenga necessario.
3. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno **un quinto degli iscritti**.
4. La convocazione deve indicare data, ora, luogo e ordine del giorno ed essere comunicata con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo situazioni di urgenza.
5. Le convocazioni possono avvenire anche tramite posta elettronica, strumenti digitali o altri mezzi idonei a garantire la conoscibilità della riunione.

6. L’Assemblea è convocata, la prima volta e tutte le volte che le sedi del Presidente e del Vicepresidente siano entrambe vacanti, dal Sindaco, o dal Consigliere Comunale da lui delegato, che la presiede fino all’elezione del Presidente.

Art. 12 – Svolgimento delle sedute

1. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni sono assunte, di norma, a maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le votazioni si svolgono normalmente in forma palese, salvo che l'Assemblea disponga diversamente.
5. Per lo svolgimento delle riunioni formalmente convocate l’Amministrazione comunale mette a disposizione della Consulta idonei locali e attrezzature presso immobili di proprietà comunale.
6. L'Assemblea può essere validamente costituita anche virtualmente.

Art. 13 – Partecipazione dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco, l'Assessore o il consigliere competente in materia di politiche giovanili possono partecipare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto.
2. L'Amministrazione comunale può richiedere alla Consulta pareri, osservazioni e proposte non vincolanti su temi di interesse giovanile.
3. La Consulta può invitare alle proprie riunioni amministratori, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, rappresentanti di associazioni, istituzioni scolastiche e altri soggetti ritenuti utili.

Art. 14 – Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. La Consulta costituisce uno strumento di partecipazione e collaborazione e non sostituisce gli organi istituzionali del Comune.
2. Le proposte approvate dalla Consulta sono trasmesse al Sindaco ed a tutti i Consiglieri Comunali.
3. L'Amministrazione comunale favorisce, per quanto possibile, il confronto con la Consulta sulle principali questioni riguardanti le politiche giovanili.
4. Qualora una proposta della Consulta venga formalmente sottoposta all'Amministrazione, il Comune, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, comunica alla Consulta gli esiti dell'istruttoria o le motivazioni delle eventuali determinazioni assunte.

Art. 15 – Iniziative e progetti

1. La Consulta può promuovere e organizzare iniziative coerenti con le proprie finalità.
2. Le iniziative che comportino l'utilizzo di spazi, strutture, attrezzature o risorse comunali devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione comunale, nei limiti delle proprie disponibilità e delle proprie competenze, può sostenere le iniziative della Consulta mediante la concessione di spazi, attrezzature, patrocinio o altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente.
4. La Consulta non può assumere impegni di spesa o obbligazioni in nome e per conto del Comune.

Art. 16 – Decadenza e rinuncia

1. Un componente può rinunciare alla partecipazione alla Consulta in qualsiasi momento mediante comunicazione al Presidente e all'Assessore/Consigliere delegato.
2. La perdita dei requisiti previsti dall'articolo 4 comporta la cessazione dalla Consulta secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 17 – Trasparenza e comunicazione

1. Il Comune favorisce la pubblicità dell'attività della Consulta attraverso il proprio sito istituzionale e gli altri strumenti di comunicazione disponibili.
2. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono resi pubblici, ove possibile:

   a) il presente regolamento;

   b) le modalità di adesione;

   c) le principali iniziative promosse dalla Consulta.